



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Soprintendenza per i beni culturali

Via San Marco n. 27 – 38122 Trento

T +39 0461 496616

F +39 0461 496659

pec sopr.beniculturali@pec.provincia.tn.it

@ sopr.beniculturali@provincia.tn.it

Spettabili

Ministero della Cultura
Direzione generale – Archeologia belle arti e
paesaggio
Servizio V Tutela del Paesaggio
dg-abap@beniculturali.it

Al Ministero della transizione ecologica
Direzione valutazioni ambientali VA Ex
Divisione V – Sistemi di valutazione
ambientale VA@pec.mite.gov.it
cress@pec.minambiente.it
MITE@pec.mite.gov.it

Agenzia provinciale per la protezione
dell'ambiente
Settore qualità ambientale
tramite interoperabilità PITre

Dipartimento Protezione Civile, Foreste e
Fauna
tramite interoperabilità PITre

e, p.c. Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio
tramite interoperabilità PITre

S504/2022/17.6-2022-42/FC-31/FC

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Conferenza dei Servizi e Procedimento di valutazione dell'impatto ambientale PAUP-2022-01 STATALE. Progetto "[ID: 7667] Procedura di V.I.A./PNRR, ai sensi dell'art. 23, del d.lgs. 152/2006, integrata con la Valutazione d'Incidenza di cui all'art. 5 del d.P.R. 357/1997 e Verifica Piano di Utilizzo Terre, ex D.P.R. 120/2017, art. 9. Progetto di fattibilità tecnica economica del Quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza-Verona, asse ferroviario Monaco-Verona, accesso Sud alla galleria di Base del Brennero - Lotto 3°: Circonvallazione di Trento. CUP: J41C09000000005". Comuni di Trento, Aldeno e Besenello.

Invio parere relativo alla documentazione integrativa pervenuta

In riscontro alla nota del Ministero della cultura di data 23 marzo 2022 prot. 479-P, di cui si accusa ricevuta al prot. 205854, e alla nota dell'Agazia provinciale per la protezione dell'ambiente APPA di data 21 marzo 2022, prot. n. 200571 con le quali è stata inoltrata alla scrivente Soprintendenza la "documentazione integrativa" prodotta da RFI pervenuta dal MiTE relativa alle integrazioni alle richieste della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e si richiede parere se tale documentazione contenga elementi risolutivi delle criticità segnalate negli atti di competenza;

visto il documento approvato con Deliberazione di Giunta provinciale n. 274 di data 25 febbraio 2022 e richiamate le criticità rilevate nella comunicazione di data 25 febbraio 2022 prot.n. 141624 inviata dalla scrivente Soprintendenza al MiC, ad APPA, al Dipartimento Protezione Civile, Foreste e Fauna e per conoscenza al Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio, si comunica quanto segue.

Per quanto attiene agli aspetti di tutela archeologica si conferma quanto contenuto nel parere già espresso.

Per quanto attiene agli aspetti di tutela architettonica e relativamente alle sole valutazioni in merito alle integrazioni in oggetto si richiama quanto già comunicato in merito al notevole interesse culturale e specificatamente all'importanza storico artistica del complesso di Villa Bortolazzi-Fogazzaro all'Acquaviva con parco sul cui ambito circostante gravano inoltre prescrizioni di tutela indiretta imposte ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio.

La relazione integrativa non precisa e motiva con soddisfacenti riscontri le ragioni esclusivamente tecniche per le quali non è possibile "individuare un diverso tracciato che consenta di spostare l'accesso delle gallerie della nuova linea a valle di Villa Bortolazzi-Fogazzaro" o negli ambiti a monte dell'abitato di Besenello già interessati da importanti inserimenti di modifica del contesto e non motiva l'esclusione dell'auspicato eventuale interrimento negli ambiti a sud della villa, soluzioni che consentirebbero di delocare in un ambito di minor pregio paesaggistico e di minor interesse culturale anche le aree di cantierizzazione e di deposito materiale, così come richiesto al punto 5 (analisi multicriteria per la verifica delle alternative progettuali).

Tale istanza è ribadita in quanto la citata analisi di cui al capitolo 3, pag. 60 della relazione generale, in merito alle valutazioni fatte ha di fatto ignorato le prescrizioni di cui all'art. 45 del D.Lgs. *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, limitandosi ad individuare negli elaborati la presenza dei vincoli di tutela diretta e indiretta. La richiesta valutazione comparativa risulta indispensabile in quanto solo nel caso in cui le soluzioni auspiccate dalla scrivente Soprintendenza non risultino tecnicamente perseguibili, potrà essere prevista l'adozione di provvedimenti per una mitigazione significativa, sotto il profilo estetico e acustico, dell'impatto che il potenziamento della linea ferroviaria avrà sul complesso della villa, individuando anche per la fase di cantiere ogni soluzione utile a limitare i disagi e a favorire il successivo ripristino dei luoghi.

Relativamente alle soluzioni progettuali contenute negli elaborati integrativi si anticipano le seguenti valutazioni.

Il progetto prevede l'uso quali aree di stoccaggio anche degli ambiti prossimi al complesso monumentale posti a settentrione della villa, ambiti caratterizzata dall'ampia radura cinta parzialmente da piantumazioni ad alto fusto e da una zona a vigneto.

Il progetto, come si evince anche dalle foto-simulazioni contenute nella relazione, prevede l'abbattimento delle piante, la riorganizzazione temporanea della viabilità, la messa a dimora provvisoria di un'arbitraria piantumazione che cela di fatto la facciata settentrionale della villa.

Ciò premesso si escludono interventi e utilizzi a servizio del cantiere in oggetto delle pp. ff. 919/6, 919/7, 919/8 e della parte della p.f. 922/2 confinante con la p.f. 919/6 C.C. Mattarello, particelle tutte gravate della sopracitate prescrizioni di tutela indiretta, in quanto le proposte definite negli elaborati integrativi in oggetto evidenziano la prossimità del cantiere alla villa, la definitiva riorganizzazione dell'area con la riduzione del patrimonio arboreo che costituisce parte integrante e qualificante del complesso e la significativa limitazione, per il periodo del cantiere, delle visuali che si godono sul complesso.

La conservazione, la valorizzazione e l'eventuale incremento delle alberature presenti sulle citate particelle sono azioni ritenute fondamentali per la conservazione della cornice d'ambiente e decoro della villa come si è definita in una delle fasi recenti di frequentazione e, essendo già sviluppate, costituiscono la base per il ridisegno paesaggistico dell'area, cui, come sotto esplicitato, è subordinata la realizzazione dell'infrastruttura.

La realizzazione dell'opera è infatti subordinata alla definizione di un più dettagliato Piano di riqualificazione del sito che preveda, qualora non sia possibile individuare un tracciato diverso, l'individuazione delle richieste opere di mitigazione progettate a partire da una coordinata e programmata attività di studio che non porti a soluzioni arbitrarie indifferenti al contesto e alla storia del luogo. Si segnala che la documentazione storica, seppur limitata, e contenuta in gran parte nella bibliografia già segnalata nel precedente parere, offre utili indicazioni all'elaborazione di ipotesi di intervento per il ripristino dei luoghi *post operam* o alla programmazione di forme di compensazione e ulteriore mitigazione.

Escludendo l'utilizzo della p.f. 919/7 e di parte della p.f. 922/2, da parte della scrivente Soprintendenza si ritiene superflua la messa a dimora provvisoria della macchia arbustiva a schermatura dell'area di stoccaggio, che potrà esse sostituita da un filare a delimitazione delle zone di cantiere.

Si evidenzia inoltre che i foto-inserimenti contenuti nella relazione escludono dalla rappresentazione l'accesso alle gallerie e il relativo raccordo ferroviario e inoltre non comprendono l'ampia sottostazione di servizio (SSE Murazzi) impedendo di fatto, anche nell'integrazione in oggetto, la possibilità di valutare le opere di maggior impatto.

Si prende atto che RFI non ha accolto il suggerimento a individuare una localizzazione alternativa alla citata Sottostazione per la quale si propone il solo mascheramento con piantumazioni che di fatto limitano ulteriormente le visuali verso la villa.

Si chiede inoltre che lo studio dell'illuminazione della citata sottostazione e in generale della linea ferroviaria individui soluzioni che, assieme all'effetto delle citate piantumazioni, contenga al massimo l'illuminazione dell'area la cui generale penombra rafforza l'isolamento della villa nel contesto agricolo.

Si auspica nuovamente la riorganizzazione dei collegamenti viari tra le aree agricole a est e a ovest della ferrovia allontanando, possibilmente, tali collegamenti dagli ambiti prossimi alla villa anche al fine di riorganizzare le quote del terreno e valorizzare gli accessi storici al complesso monumentale.

Per quanto riguarda i beni culturali interessati potenzialmente dal tracciato ipogeo si chiede di individuare quali beni rientrino nell'effettiva sfera di potenziale di interferenza (vibrazioni, rumore, alterazione del sottosuolo ai fini idrogeologici, ecc.).

Si conferma pertanto che nel proseguo dell'iter autorizzativo dovrà inoltre essere sottoposto alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali il progetto definitivo, limitatamente agli ambiti di competenza, che dovrà comprendere la progettazione delle opere insistenti sulle particelle gravate da vincoli di tutela diretta o indiretta, il Piano aggiornato delle aree interessate a deposito temporaneo del materiale, ridefinito alla luce del presente parere e il Piano di riqualificazione del sito, elaborato a partire da un profonda conoscenza del luogo anche sotto il profilo storico, che definisca in modo dettagliato opere di mitigazione utili a limitare l'impatto e le interferenze causate dalla costruzione e dall'esercizio della potenziata della linea ferroviaria e dai suddetti depositi di materiale, di cui dovrà essere chiaramente indicata la durata al fine di valutare l'effettivo aggravio nei confronti del godimento del bene.

Tutto ciò premesso, si ribadisce il parere già espresso:

considerato che le opere permanenti interessano prevalentemente ambiti marginali dell'area gravata da prescrizioni di tutela indiretta e che i depositi più prossimi alla villa sono temporanei e pertanto ritenuto che il progetto non sia in contrasto con le disposizioni di vincolo indiretto ai sensi dell'art. 45 del citato D.Lgs 45/2004 imposte a salvaguardia del complesso monumentale di Villa Bortolazzi - Fogazzaro sulle pp.ed. 174/3, 175 e 179, pp.f. 904/2, 905, 915/1, 919/11, 919/12, 919/15, 919/2, 919/3, 919/4, 919/5, 919/6, 919/7, 919/8, 922/2,

923, 927/1, 927/2, 927/4, 927/5, 927/6, 927/7, 934/1, 934/2, 934/3, 934/4, 937/1, 937/2, 940/3, 940/4, 942, 960/1, 966/1, tutte in C.C. Mattarello, così come individuate con i provvedimenti di vincolo del 1963 e del 2007, qualora ottemperati condizioni dettate alla luce degli obiettivi espressi nelle premesse dei medesimi provvedimenti di vincolo; pertanto in accordo con le richieste di integrazione avanzate dal MiC ai fini della valutazione degli impatti sul patrimonio culturale, si richiede uno studio progettuale finalizzato alla verifica degli impatti sui beni culturali presenti nell'area di progetto e del rispetto delle prescrizioni di tutela indiretta e un approfondimento progettuale in merito alle misure di mitigazione di impatto ambientale in coerenza con i caratteri storico-paesaggistici e culturali delle aree interferite.

A disposizione per ogni ulteriore delucidazione si pongono i più distinti saluti.

IL SOPRINTENDENTE
- dott. Franco Marzatico -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

MC/FC/NP